UNICMI
UNCSAAL · ACAI

VASISTAS
[1.2014]

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

le detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica e negli interventi edili

Guida alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e del 50%-40% (ex 36%) per gli interventi di sostituzione dei serramenti

a cura dell'Ufficio Tecnico UNICMI

5 Febbraio 2013

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei Serramenti
www.uncsaal.it
www.acaiacs.it

Documento diffuso da UNCSAAL SERVIZI SRL

questo documento è stato pensato per …

i soci UNICMI, gli affiliati ad UNCSAAL SERVIZI Srl e tutti gli interessati ad accedere alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%-50% - ex 55%) e di ristrutturazione edilizia (50%-40% - ex 36%).

questo documento aggiorna le pubblicazioni tecniche UNCSAAL …

Vasistas 4.2009 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% NEL 2009
Vasistas 1.2010 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% NEL 2010 (edizione: 19.01.2010)
Vasistas 1.2010 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% NEL 2010 (edizione: 28.01.2010)
Vasistas 1.2010 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% NEL 2010 (edizione: 16.03.2010)
Vasistas 1.2010 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% NEL 2010 (edizione: 31.03.2010)
Vasistas 1.2010 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL DEL 55% NEL 2010 (edizione: 16.04.2010)
Vasistas 1.2011 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL DEL 55% NEL 2011 (edizione: 10.01.2011)
Vasistas 1.2012 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL DEL 55% NEL 2012 (edizione: 04.01.2012)
Vasistas 1.2013 – Sostituzione dei serramenti – Le detrazioni fiscali fino al 31 Dicembre 2013 (edizione 5.07.2013)
Vasistas 1.2013 – Sostituzione dei serramenti – Le detrazioni fiscali fino al 31 Dicembre 2013 (edizione 1.08.2013)

Indice

1 INTRODUZIONE 3

2 ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA 5

3 DETRAZIONI FISCALI DEL 65%-50% (EX 55%) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 7

3.1 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti 9
3.1.1 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti –aspetti fiscali 11
3.1.2 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti – aspetti procedurali e i documenti necessari .. 12
3.1.3 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti – Interventi a cavallo di più periodi di imposta . 16

3.2 Le domande frequenti (FAQ) sulle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) in relazione alla sostituzione dei serramenti 17

4 DETRAZIONI FISCALI DEL 50%-40% (EX 36%) PER INTERVENTI EDILI IN EDILIZIA RESIDENZIALE 27

4.1 Detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) e sostituzione di serramenti esistenti 30
4.1.1 Detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) e sostituzione di serramenti esistenti – aspetti fiscali 31
4.1.2 Detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) e sostituzione di serramenti esistenti – Aspetti procedurali e i documenti necessari .. 32

4.2 Le domande frequenti (FAQ) sulle detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) in relazione alla sostituzione dei serramenti 36

5 RIFERIMENTI LEGISLATIVI DETRAZIONI FISCALI DEL 65%-50% (EX 55%) 37

6 RIFERIMENTI LEGISLATIVI DETRAZIONI FISCALI DEL 50%-40% (EX 36%) 38

avvertenze

Si consiglia di verificare nel sito web www.uncsaal.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento.
In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNICMI non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNICMI declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.

1 INTRODUZIONE

Allo stato attuale sono previste **detrazioni fiscali** per gli interventi di sostituzione dei serramenti esistenti in funzione del tipo di intervento edilizio, del contribuente che richiede le agevolazioni e della destinazione edilizia dell'edificio (o dell'unità immobiliare) interessato dall'intervento.

Le **detrazioni fiscali** sono *detrazioni dall'imposta lorda sui redditi* (percentuale sull'imponibile che costituisce l'imposta dovuta) e si distinguono in:

- **detrazioni fiscali del 65%-50% (ex55%)** per interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, e su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) strumentali per l'attività d'impresa o professionale.
- **detrazioni fiscali del 50%-40% (ex36%)** per interventi edili di varia portata (*manutenzione ordinaria su parti comuni degli edifici, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia*) solo su edilizia residenziale.
  Tra gli interventi ammessi all'accesso alle detrazioni fiscali del 50%-40% (ex36%), in cui si può configurare la sostituzione di serramenti, ci sono anche quelli **finalizzati al conseguimento del risparmio energetico** e quelli **finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.**

Le **aliquote** delle detrazioni fiscali hanno subito – e subiranno - nel tempo le variazioni indicate nelle **tabelle 1.1, 1.2** e **1.3** in funzione del tipo di intervento e della destinazione.

tabella 1.1 – interventi di riqualificazione energetica in singole unità immobiliari

tipo d'intervento	fino al 5.06.2013	dal 6.06.2013 al 31.12.2014	dal 1.01.2015 al 31.12.2015	dal 1.01.2016
riqualificazione energetica in singole unità immobiliari	55%	65%	50%	non previste

tabella 1.2 – interventi di riqualificazione energetica in parti comuni di edifici condominiali o interessanti tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

tipo d'intervento	fino al 5.06.2013	dal 6.06.2013 al 30.06.2015	dal 1.07.2015 al 30.06.2016	dal 1.07.2016
riqualificazione energetica in parti comuni di edifici condominiali o interessante tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio	55%	65%	50%	non previste

tabella 1.3 – interventi edili

tipo d'intervento	fino al 25.06.2012	dal 26.06.2012 al 31.12.2014	dal 1.01.2015 al 31.12.2015	dal 1.01.2016
edili: *manutenzione ordinaria (solo su parti comuni degli edifici);* *manutenzione straordinaria;* *restauro e risanamento conservativo;* *ristrutturazione edilizia.*	36% (tetto massimo di spesa 48.000 Euro)	50% (tetto massimo di spesa 96.000 Euro	40% (tetto massimo di spesa 96.000 Euro)	36% (tetto massimo di spesa 48.000 Euro)

da sapere

Per il medesimo intervento, per esempio la sostituzione di serramenti, le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e del 50%-40% (ex36%) non sono cumulabili tra loro e neanche sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Per le detrazioni fiscali sia del 65%-50% (ex 55%) sia del 50%-40% (ex36%) la detrazione dall'imposta lorda dei redditi è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e del 50%-40% (ex36%) hanno limiti diversi sulla detrazione massima ammissibile.

La **tabella 2** sintetizza le principali differenze di accessibilità alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e del 50%-40% (ex36%). Per ulteriori dettagli si rimanda ai successivi paragrafi dedicati alle singole detrazioni.

tabella 2

detrazioni fiscali	**destinazione edilizia degli edifici e delle unità immobiliari oggetto di intervento**	**tipologia di contribuente che può accedere alle detrazioni fiscali**	**tipo di detrazione sull'imposta lorda dei redditi**
65%-50% **(ex 55%)**	su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale dotati di impianto di riscaldamento. su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) strumentali all'attività d'impresa o professionale.	Tutti i contribuenti residenti e non residenti anche titolari di reddito d'impresa [persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni – titolari di reddito di impresa (persone fisiche – società di persone- società di capitali) – associazioni tra professionisti – enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale]	IRPEF IRES
50%-40% (ex36%)	sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle loro pertinenze dotati di impianto di riscaldamento.	Persone fisiche	IRPEF

valutare la capienza fiscale

Per tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro la capienza dell'imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, non si ha diritto a nessun credito d'imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si suggerisce pertanto di verificare con il proprio consulente in materia fiscale (commercialista, CAAF) la convenienza economica dell'accesso alle detrazioni fiscali in funzione della propria condizione fiscale.

> **“ Indipendentemente dalla volontà del Contribuente di accedere a qualsivoglia agevolazione fiscale, rimangono gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di marcatura CE, risparmio energetico in edilizia nazionali e regionali in funzione del tipo di intervento. “**

2 ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA

Le **tabelle 1** hanno messo in evidenza le modifiche temporali che le aliquote di detrazione per gli interventi di riqualificazione ed edili hanno subito nel corso degli anni.

Nel caso di **lavori a cavallo di date in cui è stata modificata l'aliquota di detrazione** bisogna considerare questi *due principi*:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali fanno fede le date di pagamento (**principio di cassa**);
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali fanno fede le date delle fatture (**principio di competenza**). .

Per esempio in relazione ad interventi di riqualificazione energetica eseguiti su singole unità immobiliari **le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali**:

- possono detrarre al 55% importi pagati fino al 5 giugno 2013 (compreso);
- possono detrarre al 65% importi pagati dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 (compreso);
- possono detrarre al 50% importi pagati dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 (compreso).

mentre **i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale**:

- possono detrarre al 55% importi fatturati fino al 5 giugno 2013 (compreso);
- possono detrarre al 65% importi fatturati dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 (compreso);
- possono detrarre al 50% importi fatturati dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 (compreso).

Al *principio di cassa* e al *principio di competenza* ci si deve riferire anche ai fini della **dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese**.

Le persone fisiche e gli altri soggetti per cui vale il principio di cassa e il periodo di imposta coincide con l'anno solare possono portare in detrazione le spese a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui le hanno sostenute a mezzo di bonifico bancario.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale per cui vale il cosiddetto principio di competenza e il periodo di imposta può non coincidere con l'anno solare sono invece di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti

E' opportuno confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, CAF) al fine di individuare la categoria di contribuente a cui si appartiene.

in sintesi

Ai fini delle detrazioni fiscali le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali devono necessariamente pagare le spese con **bonifico bancario** mentre non sussiste tale obbligo per i titolari di reddito di impresa o professionale *non* sussiste obbligo di pagare le spese con bonifico bancario.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali si applica il *principio di cassa* e pertanto fanno fede le date di pagamento a mezzo bonifico bancario ai fini sia dell'aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.

i titolari di reddito di impresa o professionale si applica il *principio di competenza* e pertanto fanno fede le date delle fatture ai fini sia dell'aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.

3 DETRAZIONI FISCALI DEL 65%-50% (ex 55%) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una **detrazione dall'imposta lorda sui redditi,** che può essere fatta valere sull'IRPEF (persone fisiche) oppure sull'IRES (soggetti titolari di reddito d'impresa o professionale):

in misura pari al **65%** delle spese sostenute **per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali** (per i quali il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)

- **entro il 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari;**
- **entro il 30 giugno 2015 per interventi in parti comuni di edifici condominiali.**

in misura pari al **65%** delle spese sostenute **per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali** (per i quali il periodo d'imposta può non coincidere con l'anno solare):

- **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari;**
- **fino al periodo d'imposta in corso al 30 giugno 2015 per interventi in parti comuni di edifici condominiali.**

in misura pari al **50%** delle spese sostenute **per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali** (per i quali il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)

- **entro il 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari;**
- **entro il 30 giugno 2016 per interventi in parti comuni di edifici condominiali.**

in misura pari al **50%** delle spese sostenute **per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali** (per i quali il periodo d'imposta può non coincidere con l'anno solare):

- **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari;**
- **fino al periodo d'imposta in corso al 30 giugno 2016 per interventi in parti comuni di edifici condominiali.**

La detrazione dall'imposta lorda può essere ripartita **in dieci quote annuali di pari importo** ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'intervento di riqualificazione energetica eseguito, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente.

le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) spettano
alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
ai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
alle associazioni tra professionisti;
agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione

i titolari di un diritto reale sull'immobile;
i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
gli inquilini;
chi detiene l'immobile in comodato;
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

perché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.

da sapere

Ha diritto all'agevolazione anche il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un *contratto di leasing.*
In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore

non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%)

i familiari conviventi di coloro che eseguono interventi su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione;
coloro che eseguono interventi eseguiti su immobili "merce" cioè non strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.
[Una società, quindi, non può fruire delle detrazioni del 65%-50% (ex 55%) in relazione ad interventi su immobili destinati alla locazione. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa, e non beni strumentali.]

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) gli immobili oggetto di intervento devono essere

già dotati di impianto di riscaldamento (ad eccezione nel caso in cui si installano pannelli solari);
esistenti.
[*attesta l'esistenza dell'edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta.*]

non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) gli interventi di nuova costruzione (o assimilabili come per esempio gli ampliamenti).

casi specifici

nel caso di *ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione* si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione.
in caso di *ristrutturazione senza demolizione* dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
nelle *ristrutturazioni con frazionamento dell'unità immobiliare e conseguente aumento del numero delle stesse*, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

> **Le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti - indipendentemente dal tipo di intervento edilizio su edifici esistenti in cui si configura (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ristrutturazione) - possono essere portate in detrazione al 65%-50% (ex 55%).**

3.1 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti

Le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) sono applicabili a spese sostenute per l'esecuzione di interventi su serramenti esistenti (finestre, portefinestre, porte vetrate e non, vetrine, ecc.) che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche.

Gli interventi di riqualificazione energetica sui serramenti per cui si può usufruire delle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) sono:

- **fornitura e posa in opera di nuovi serramenti con prestazioni termiche migliori di quelle esistenti;**
- **integrazione e/o sostituzione di vetrazioni in serramenti esistenti, allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dagli stessi.**

> **E' detraibile al 65%-50% (ex 55%) ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso (*rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti - fornitura e posa dei nuovi serramenti o delle nuove vetrazioni – assistenza muraria alla posa dei serramenti - eventuale prestazione professionale di tecnici*) fino ad un massimo di detrazione di 60.000 Euro.**

per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) i nuovi serramenti (oppure i serramenti esistenti con nuovi vetri) devono
essere inseriti in pareti delimitanti il volume riscaldato dell'edificio (oppure dell'unità immobiliare) verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati;
rispettare determinati limiti di trasmittanza termica definiti, in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto dell'intervento, dal Decreto Ministeriale 26 Gennaio 2010 pubblicato sulla G.U. n°35 del 12 Febbraio 2010 [cfr. **tabella 3**].

da sapere

Ai fini delle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) è ininfluente il tipo di intervento in cui si configura la sostituzione dei serramenti. Si raccomanda tuttavia di verificare presso il Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento se necessario avviare una procedura amministrativa comunale (es. Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera, Denuncia di Inizio Attività, ecc.) al fine di ottenere un **titolo abilitativo** all'intervento.

tabella 3 - Limiti applicabili a interventi con data di inizio lavori a partire dal 1 gennaio 2010

zona climatica	Limiti di trasmittanza termica Uw (W/m^2K) dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) applicabili a lavori con data di inizio a partire dal 1 gennaio 2010 (***)
A	3,7
B	2,4
C	2,1
D	2,0
E	1,8
F	1,6

(***) Rif. Decreto Ministeriale 26 Gennaio 2010 pubblicato sulla G.U. n°35 del 12 Febbraio 2010. Tale decreto è entrato in vigore il 14 Marzo 2010 ma i limiti hanno avuto decorrenza a partire dal 1 gennaio 2010.

Per serramenti si intendono finestre, portefinestre, porte (interamente opache o parzialmente vetrate), finestre su tetto.

trova negli Approfondimenti dedicati alle detrazioni fiscali del sito web www.uncsaal.it

La zona climatica di ogni Comune di Italia

da sapere

E' di riferimento per il rispetto dei limiti di trasmittanza la data di inizio lavori.
Ai sensi della FAQ 60 dell'ENEA possono attestare la data di inizio lavori anche gli impegni scritti (es. i contratti di fornitura e posa dei serramenti), reciprocamente vincolanti, presi tra le parti. La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata.

I limiti di trasmittanza termica pubblicati si riferiscono ai serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazioni).

La prestazione termica dei serramenti, ai fini della verifica del rispetto dei limiti, può essere calcolata con il metodo semplificato previsto dalla norma **UNI EN ISO 10077-1**. Si può valutare la trasmittanza di **tutti** i serramenti presenti nell'unità immobiliare *oppure* far riferimento al **serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1**, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte, portefinestre e finestre su tetto (vedere ulteriore approfondimento sull'argomento in **FAQ 4, 5, 6, 7** del paragrafo **4.2** di questo documento).

Ai fini delle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) le porte completamente opache o parzialmente vetrate devono rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti per le finestre e le portefinestre.

oltre alle spese per serramenti è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per la sostituzione delle chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, scuri, ecc.) ed eventuali altri elementi accessori (cassonetti) se se sostituiti contestualmente ai serramenti in quanto trattasi di componenti che contribuiscono all'isolamento termico dei serramenti (***).

non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) gli interventi di sostituzione delle sole chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc.) senza una contestuale sostituzione di serramenti.
La sostituzione delle chiusure oscuranti rientra invece negli interventi ammessi all'accesso alle detrazioni fiscali del 50%.

aspetto tecnico

Quando in concomitanza con i serramenti vengono sostituite anche le **chiusure oscuranti** (tapparelle, persiane, scuri, ecc.) può essere considerato anche il contributo di isolamento termico offerto da queste componenti. I limiti di trasmittanza di cui alla **tabella 3** possono essere rispettati dalla cosiddetta **"trasmittanza termica ridotta del serramento $U_{w,\,corr}$"** così come definita dalla norma UNI TS 11300.
Il contributo delle chiusure oscuranti NON può essere considerato se vengono sostituiti solo i serramenti.

3.1.1 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti –aspetti fiscali

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) è necessario che le **persone fisiche (IRPEF)** effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

- **la causale del versamento;**
- **il codice fiscale del beneficiario della detrazione;**
- **il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico.**
- **Il riferimento alla legge**

Se più persone sostengono le spese ed intendono detrarle in relazione allo stesso intervento le fatture – se uniche - devono essere cointestate (cfr. anche FAQ 19 di questo documento).

aspetto fiscale

La maggior parte degli Istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%). E' pertanto strettamente consigliato **rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica)** e non procedere in forma autonoma.

Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale:

Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare in … via … [rif. L.296/06, L. 244/07, D.L. 63/2013 e succ. mod.] - rif. Fattura n° … del … emessa da … (P.IVA …)

In attesa inoltre che anche gli Istituti Bancari aggiornino i moduli per i bonifici per tenere conto dell'innalzamento delle detrazioni fiscali dal 55% al 65%-50% introdotte dal Decreto Legge 63/2013 si consiglia altresì di aggiungere nelle causali dei bonifici il riferimento a tale decreto.

3.1.2 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti – aspetti procedurali e i documenti necessari

In relazione alla sostituzione dei serramenti si distinguono due tipologie di intervento:

- **sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari**
- **sostituzione dei serramenti in ambiti diversi dalla singola unità immobiliare**

sostituzione dei serramenti in una singola unità immobiliare

Il Contribuente che ha terminato un intervento di sostituzione dei serramenti in una singola unità immobiliare nel 2013 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) deve compilare e trasmettere online sul portale telematico di **ENEA** (**www.enea.it**) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori** il modello denominato **ALLEGATO F "*Scheda Informativa dell'Intervento*"**

da sapere

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo finale delle opere attestata da un **verbale di collaudo**.

Per accedere alla compilazione dell'ALLEGATO F sul portale telematico ENEA è necessario scegliere l'opzione "*Comma 345b – Sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari*" [cfr. **figura 1**].

Una volta compilato e trasmesso online sul portale telematico di ENEA l'ALLEGATO F il sistema informatico invia automaticamente una di **notifica di invio**.

Oltre a copia dell' **ALLEGATO F inviato** e della **notifica di invio ricevuta da ENEA,** il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) deve **inoltre** essere in possesso di questi **documenti tecnici**:

asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti (i vecchi)
documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato
asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura (i nuovi)
[documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato]

e dei seguenti **documenti fiscali**:

fatture o **ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per l'intervento di sostituzione dei serramenti.
[*eventuale*] **fatture** o **ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per la prestazione professionale del Tecnico Abilitato.
[*eventuale*] **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica

figura 1 – Una schermata dal portale informatico ENEA che compare in corso di compilazione degli ALLEGATI A ed E.

sostituzione dei serramenti in ambiti diversi dalla singola unità immobiliare

Il Contribuente che ha terminato un intervento di sostituzione dei serramenti in un ambito diverso dalla singola unità immobiliare (es: sostituzione delle finestre esistenti in ambienti comuni di un condominio) nel 2013 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) deve **incaricare un tecnico abilitato** di compilare e trasmettere online sul portale telematico di **ENEA** (**www.enea.it**) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori** i modelli denominati

ALLEGATO A "*Attestato di qualificazione energetica*"
ALLEGATO E "*Scheda Informativa dell'Intervento*"

da sapere

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo finale delle opere attestata da un **verbale di collaudo**.

Per accedere alla compilazione degli ALLEGATI A ed E sul portale telematico ENEA è necessario scegliere l'opzione "*Comma 345a – Coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture e per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in tutti i casi diversi da quelli del comma 345b*" [cfr. **figura 2**].

Una volta compilati e trasmessi online sul portale telematico di ENEA gli ALLEGATI A ed E il sistema informatico invia automaticamente una di notifica di invio.

Oltre a copia degli **ALLEGATI A ed E inviati** e della **notifica di invio ricevuta da ENEA,** il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) deve **inoltre** essere in possesso di questi **documenti tecnici**:

asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti (i vecchi)
[documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure dal Tecnico Abilitato incaricato]
asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura (i nuovi)
[documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure dal Tecnico Abilitato incaricato]

e dei seguenti **documenti fiscali**:

fatture o **ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per l'intervento di sostituzione dei serramenti.
[*eventuale*] **fatture** o **ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per la prestazione professionale del Tecnico Abilitato.
[*eventuale*] **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica
[*eventuale*] **delibera dell'assemblea condominiale** e della **tabella millesimale di ripartizione delle spese** nel caso in interventi effettuati su parti comuni.

figura 2 – Una schermata dal portale informatico ENEA che compare in corso di compilazione degli ALLEGATI A ed E.

Il portale informatico **ENEA** preposto alla registrazione e trasmissione on-line dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica utilizzando gli specifici allegati (per esempio l'ALLEGATO F "*Scheda Informativa dell'Intervento*" per gli interventi di sostituzione dei serramenti) è stato adeguato per tener conto della variazione dell'aliquota dal 55% al 65% [cfr. **figura 3**].

figura 2 – Un estratto dall'ALLEGATO F: alla voce va inserito l'importo complessivo detraibile calcolato tenendo conto delle spese detraibili al 55% e al 65%-50%

Totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico:

* AVVISO. Con l'entrata in vigore del DL 63/2013 il valore di detrazione deve essere calcolato autonomamente in funzione delle aliquote applicate

13. Risparmio energetico stimato [kWh] (calcolo automatico)	0
14. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali [Euro]	0
15. Costo delle spese professionali [Euro]	0
16. Detrazione fiscale (a cura del contribuente: 55% per le spese sostenute prima del 06.06.2013 e 65% per le spese successive)	0

> **“ Ai fini di rispettare i parametri tecnici (per esempio i limiti di trasmittanza termica da rispettare) si deve far riferimento alla data di inizio lavori.**
> **Ai fini delle procedure operative (per esempio l’invio degli ALLEGATI F/A/E all’ENEA) occorre seguire la normativa vigente alla data di fine lavori/data di collaudo. “**

3.1.3 Detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e sostituzione di serramenti esistenti – Interventi a cavallo di più periodi di imposta

Per gli interventi **iniziati nel 2013 e che terminano nel 2014** occorre far riferimento ai parametri tecnici (per esempio i limiti di trasmittanza termica da rispettare) validi alla **data di inizio lavori.**

Per quanto riguarda le procedure operative (esempio l’invio dell’ALLEGATO F all’ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori/data di collaudo) occorre seguire la normativa vigente **alla data di fine lavori/data di collaudo**.

Le persone fisiche, per le quali il periodo di imposta coincide con l’anno solare, potranno portare in detrazione al 65%-50% (ex 55%) eventuali pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario nel 2013 (es: acconti) già con la denuncia dei redditi del 2013 (da presentare entro giugno 2014), valendo il cosiddetto **principio di cassa**. Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale invece vale il cosiddetto **principio di competenza**, per cui sono di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti.

condizione per poter cominciare a detrarre le spese del 2013 già a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2013

Si deve incaricare un commercialista (o altro soggetto abilitato) di comunicare all’Agenzia delle Entrate – esclusivamente per via informatica ed entro la fine del mese di marzo 2014 - le spese sostenute nel 2013.
Questa comunicazione all’Agenzia delle Entrate va ad aggiungersi all’obbligo di compilare e trasmettere online sul portale informatico di ENEA gli allegati A/E/F a seconda del tipo di intervento edilizio eseguito entro 90 giorni dalla fine dei lavori (eventualmente coincidente con la data di collaudo).

La suddetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate **non** deve essere presentata nel caso in cui:

- **nel caso in cui i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.**
- **nel caso in cui non siano state sostenute spese nel periodo di imposta a cui la comunicazione dovrebbe riferirsi**.

in sintesi **per lavori iniziati nel 2013 e terminati nel 2014, il Contribuente (persona fisica) dovrà:**

entro il 31 Marzo 2014 far comunicare dal commercialista (o altro soggetto abilitato), , all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2013;

entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dalla data di collaudo delle opere compilare e trasmettere online sul portale informatico di ENEA i dati tecnici inerenti l’intervento eseguito trasmettendo gli appositi moduli (ALLEGATO F oppure ALLEGATO A + ALLEGATO E in funzione del tipo di intervento);
approntare e conservare una dichiarazione attestante che i lavori non sono stati ultimati nel 2013.

3.2 Le domande frequenti (FAQ) sulle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) in relazione alla sostituzione dei serramenti

1. Come si valuta la prestazione termica di una finestra?

Si valuta in termini del parametro trasmittanza termica U che si misura in W/m²K. Minore è il suo valore migliore è la prestazione termica posseduta dalla finestra.

2. Che cos'è la trasmittanza termica U?

Si misura in **W/m²K** e dà misura dell'isolamento termico offerto da una finestra. Dal punto di vista fisico esprime la quantità di calore che si disperde attraverso la finestra. Avere finestre a bassi valori di trasmittanza termica è utile in stagione invernale perché si limitano le dispersioni di calore dagli ambienti riscaldati verso l'esterno oppure verso ambienti non riscaldati. Finestre a bassa trasmittanza termica sono utili anche in stagione estiva per evitare il surriscaldamento degli ambienti abitativi ed, eventualmente contribuire a diminuire il sovraccarico termico sul sistema di condizionamento.

3. Come si fa a valutare la prestazione termica delle finestre esistenti e di fornitura?

La prestazione termica delle finestre sia esistenti sia di fornitura può essere valutata dal Costruttore di Serramenti (o da un Tecnico Abilitato) a mezzo del **metodo semplificato** descritto dalla norma **UNI EN ISO 10077-1.** Questa metodologia permette di valutare la prestazione termica delle finestre nel loro complesso a partire dalle prestazioni termiche del telaio e della vetrazione.

Nel caso di valutazione della prestazione termica dei serramenti di fornitura i valori di trasmittanza termica del telaio e delle vetrazioni devono essere certificati dai rispettivi produttori.
Nel caso di valutazione della prestazione termica dei serramenti esistenti la norma UNI EN ISO 10077-1 contiene anche metodi semplificati per la valutazione della trasmittanza di telai in alluminio, in legno e in PVC.
Tuttavia solitamente i serramenti esistenti sono in profili di alluminio interi (non a taglio termico/"freddi") per cui la trasmittanza termica può essere posta pari a 7 W/m²K oppure in legno il cui valore rappresentativo di trasmittanza si aggira sui 2 W/m²K. Questi valori standard sono indicati anche nell'Appendice F della norma UNI EN ISO 10077-1.
Per quanto riguarda le trasmittanza delle vetrazioni ci sono dati tabulati sia sulla norma UNI EN ISO 10077-1 sia sulle pubblicazioni di settore o commerciali (per esempio sul Manuale del Vetro Saint Gobain). Per esempio un vetro singolo da 4 mm ha una trasmittanza che si aggira sui 5,8 W/m²K.

approfondisci l'argomento nel documento tecnico UNCSAAL

UX192 - ***Il risparmio energetico e l'isolamento termico in edilizia - Il ruolo dei serramenti nel D. Lgs. 192/05 (e succ. mod.) e nel D.M. 2/04/98.***

4. Come si fa a valutare la trasmittanza termica ridotta dei serramenti ai sensi della norma UNI TS 11300 per tenere conto del contributo delle chiusure oscuranti?

La norma tecnica UNI TS 11300 valuta infatti l'effetto della dell'isolamento termico notturno dovuto alla presenza della chiusura oscurante tenendo conto della differenza cumulata di temperatura e del modello orario di utilizzo scelto. E' pertanto possibile calcolare la cosiddetta **trasmittanza termica ridotta del serramento $U_{w,\ corr}$** come segue:

$$U_{w,corr} = U_{WS} \cdot f_{shut} + U_W \cdot (1 - f_{shut}) \qquad [W/m^2K]$$

dove:

U_W trasmittanza termica periodo diurno in W/m²K (ipotesi di chiusure oscuranti alzate/aperte)
U_{WS} trasmissione termica nel periodo notturno in W/m²K (ipotesi di chiusure oscuranti abbassate/chiuse)
f_{shut} frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna. Solitamente si considera un periodo giornaliero di chiusura di 12 h e in mancanza di dati precisi sui profili giornalieri della temperatura è possibile assumere un valore *f* shut pari 0,6.

approfondisci l'argomento nel documento tecnico UNCSAAL

Vasistas 5.2010 - *IL CONTRIBUTO DELLE CHIUSURE NELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMICHE DEI SERRAMENTI*

5. Nell'ambito di una fornitura devono essere valutate le prestazioni di ogni singola finestra?

Premesso che le asseverazioni restano sotto la "diligenza da buon padre di famiglia" e la consapevole assunzione di responsabilità di chi le esegue, le possibili alternative sono:

METODO 1: valutare la trasmittanza termica di tutti i serramenti presenti nell'unità immobiliare oppure nell'edificio di cui trattasi (*metodo puntuale*).

METODO 2: far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte e portefinestre [fonte**: FAQ 39 sito web ENEA www.enea.it**].

approfondisci il METODO 2 nel documento tecnico UNCSAAL

Vasistas 3.2009 - *VALUTAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI: metodo del serramento campione/normalizzato e criteri di estensibilità dei risultati secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1.*

scarica dal sito web www.uncsaal.it

facsimile di **Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti e di fornitura** da personalizzare.

6. Decidendo di valutare la trasmittanza di tutti i serramenti presenti nell'unità immobiliare oppure nell'edificio (*metodo puntuale*) come posso compilare l'ALLEGATO F oppure l'ALLEGATO E?

Nella compilazione on-line dell'ALLEGATO F (sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari) oppure dell'ALLEGATO E (sostituzione dei serramenti in ambiti diversi dalle singole unità immobiliari, es. parti comuni di edifici), avvalendosi del succitato **"metodo puntuale"** si può procedere secondo queste modalità alternative:

- Inserire, uno alla volta (cliccando su "*aggiungi nuovo gruppo di infissi*", al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), l'area di ogni singolo serramento e indicare la trasmittanza termica dello stesso.
- Inserire la somma delle aree dei serramenti con il medesimo valore di trasmittanza termica.
- Inserire la somma totale delle aree di tutti i serramenti e indicare il valore peggiore (il più alto) di trasmittanza termica disponibile.

Le aree dei serramenti devono essere espresse in metri quadrati e si riferiscono alla superficie totale dei serramenti (telai/infissi + vetrazione – larghezza moltiplicata per altezza).

7. Decidendo di avvalersi del "metodo del serramento campione/normalizzato" e delle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla norma UNI EN 14351- come posso compilare l'ALLEGATO F oppure l'ALLEGATO E?

Nella compilazione on-line dell'ALLEGATO F (interventi nelle singole unità immobiliari) oppure dell'ALLEGATO E (interventi in ambiti diversi dalle singole unità immobiliari, es. parti comuni di edifici), avvalendosi del succitato **"metodo del serramento campione/normalizzato"** e delle relative regole di estensione dei risultati previsti dalla norma UNI EN 14351-1, si può procedere secondo queste modalità alternative:

- Inserire, uno alla volta (cliccando su "*aggiungi nuovo gruppo di infissi*", al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), l'area di ogni singolo serramento e indicare la trasmittanza del serramento campione/normalizzato rappresentativo per ciascuno.
- Inserire la somma delle aree dei serramenti rappresentati dal medesimo serramento campione/normalizzato e indicare la trasmittanza di tale serramento campione/normalizzato.
- Inserire la somma totale delle aree di tutti i serramenti e indicare il valore peggiore (il più alto) di trasmittanza termica dei serramenti campioni/normalizzati che si sono considerati.

Le aree dei serramenti devono essere espresse in metri quadrati e si riferiscono alla superficie totale dei serramenti (telai/infissi + vetrazione – larghezza moltiplicata per altezza).

8. Chi sono i tecnici abilitati?

Sono considerati **tecnici abilitati**: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali. Possono essere anche i Direttori dei Lavori. L'asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti e nuove (o con nuove vetrazioni) e l'attestato di qualificazione energetica possono essere rilasciate dal Direttore dei Lavori unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere realizzate al Progetto.

9. Che cos'è l'Attestato di Qualificazione/Certificazione Energetica?

L'Attestato di Qualificazione Energetica è un documento tecnico, di competenza di un Tecnico Abilitato, che si riferisce alla situazione successiva agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti nell'edificio e che deve essere redatto in conformità all'**ALLEGATO A** del Decreto Ministeriale 7 aprile 2008. Questo documento contiene informazioni sull'edificio (tipologia dell'involucro e della struttura portante, tipo di impianto di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria) e in particolare attesta la **prestazione energetica** (o efficienza energetica o rendimento energetico) dell'edificio tramite la valutazione di alcuni parametri energetici caratteristici (**fabbisogno di energia primaria; indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale**).

Per il calcolo dell'indice di **prestazione energetica per la climatizzazione invernale,** parametro che compare nell'Attestato di Qualificazione Energetica, si può utilizzare la **schema di procedura semplificata** contenuto nell'**ALLEGATO G** del Decreto Ministeriale 7 aprile 2008.

La **prestazione energetica** rappresenta la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu descrittori che tengono conto di molteplici fattori: gli aspetti climatici (clima interno ed esterno), le caratteristiche termiche dell'edificio, il tipo di impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria, l'impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione, l'impianto di illuminazione, la posizione e l'orientamento dell'edificio, la ventilazione naturale, i sistemi solari passivi e protezione solare, la

ventilazione naturale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento di riqualificazione energetica sono in vigore procedure e metodologie per la certificazione energetica degli edifici approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) l'Attestato di Qualificazione Energetica deve essere accompagnato anche dall'**Attestato di Certificazione Energetica** da produrre nei modi e termini previsti da dette procedure.

L'**Attestato di Certificazione Energetica** non deve essere inviato ma conservato a cura del Contribuente.

L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

approfondisci l'argomento nel documento tecnico UNCSAAL

UX192 *Il risparmio energetico e l'isolamento termico in edilizia - Il ruolo dei serramenti nel D. Lgs. 192/05 (e succ. mod.) e nel D.M. 2/04/98.*

10. Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) è necessario applicare il regime di IVA agevolato al 10%?

NO, l'accesso alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) previste per chi riqualifica energeticamente le finestre esistenti è **indipendente** dal regime di IVA che si applica.

11. Fatto salvo quanto precisato al punto 10, esiste comunque un regime di IVA agevolato al 10% applicabile alle forniture con posa in opera di serramenti?

SI'. Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n°71 del 07.04.00 i serramenti sono considerati "**beni significativi**" e pertanto rientrano in un regime di applicazione dell'IVA agevolata particolare.
Per comprendere la regola di applicazione dell'IVA agevolata ai beni significativi bisogna considerare che concorrono a definire l'importo totale di una fornitura di serramenti con posa in opera le seguenti voci:

- **valore dei beni significativi (i serramenti)**
- **valore del servizio.**

da sapere

cosa si intende per “servizio”

Il valore del servizio deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto al Committente, soltanto il valore dei beni significativi.

- Se il Costruttore di serramenti assemblea e posa in opera direttamente i serramenti, nella voce “servizio” che compare nella fattura si può far rientrare tutta la manodopera (sia quella utilizzata per la costruzione in officina sia quella per la posa in opera in cantiere) ma anche eventuali altri costi legati all’installazione (per esempio: noleggio di mezzi, elettricità ecc.).
  Si ritiene che la manodopera di officina possa rientrare, unitamente alla manodopera di cantiere ed eventuali altre spese, nella cosiddetta voce “servizio” perché i serramenti, a differenza di altri beni significativi (per esempio le caldaie), sono beni di derivazione artigianale di cui la costruzione e la posa in opera vengono eseguite dallo stesso operatore, cioè il Costruttore di Serramenti. Nel caso dell’installazione di una caldaia di solito chi pone in opera il bene non è anche il costruttore dello stessa.

- Diverso ovviamente è il caso del Costruttore che installa serramenti costruiti da altri. In questo caso nel servizio dovrebbe rientrare solo la manodopera di cantiere. Il valore attribuito ai serramenti terrebbe conto in questo caso (come se fossero caldaie) del valore del materiale e della manodopera di officina che è stata necessaria ad altra azienda per assemblare i manufatti in officina.

Date queste premesse s’identificano due casi a seconda del **valore dei beni significativi (i serramenti)**:

caso 1: se il valore dei beni significativi è INFERIORE al 50% dell’ammontare complessivo della prestazione si può applicare l’IVA al 10% interamente.

esempio

valore dei beni significativi installati (serramenti)	Euro 4.000,00
valore del servizio (manodopera e altro eventuale)	Euro 6.000,00
valore complessivo della prestazione (fornitura con posa in opera di serramenti)	Euro 10.000,00
imponibile	**Euro 10.000,00**
IVA 10%	Euro 1.000,00
TOTALE DELLA FATTURA (IVA inclusa)	**Euro 11.000,00**

caso 2: se il valore dei beni significativi è SUPERIORE al 50% dell'ammontare complessivo della prestazione l'aliquota del 10% si applica al valore del "servizio" e al valore dei beni fino a concorrenza del valore del "servizio".

All'atto pratico al valore dei beni significativi l'IVA si applica in parte al 10% e in parte al 21%.

esempio

valore dei beni significativi installati (serramenti)	Euro 8.000,00
valore del servizio (manodopera e altro eventuale)	Euro 2.000,00
valore complessivo della prestazione (fornitura con posa in opera di serramenti)	Euro 10.000,00
beni significativi con IVA al 22%	Euro 6.000,00
beni significativi con IVA al 10%	Euro 2.000,00
servizio con IVA al 10%	Euro 2.000,00
imponibile	**Euro 10.000,00**
IVA 10% su beni significativi (Euro 2.000,00)	Euro 200
IVA 10% su servizio (Euro 2.000,00)	Euro 200
IVA 22% su beni significativi (Euro 6.000,00)	Euro 1.320,00
TOTALE DELLA FATTURA (IVA inclusa)	**Euro 11.720,00**

L'applicazione del regime di IVA agevolato, nelle due modalità esemplificate nel **Caso 1** oppure nel **Caso 2** a seconda del valore dei beni significativi, **è indipendente dall'ambito di intervento in cui si configura la fornitura con posa in opera dei serramenti** (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ecc.) **e dalla volontà o meno del Contribuente di accedere ai benefici fiscali (del 65%-50% (ex 55%) oppure del 50%-40% (ex36%).**

Nel caso invece in cui ci sia un'impresa edile che esegue un intervento complessivo di recupero edilizio, quest'ultima applica l'IVA al 10% al Cliente finale (anche ai serramenti se fanno parte di questo lavoro e non c'è una fatturazione diretta serramentista-cliente finale). In questo caso il serramentista fattura all'impresa edile (il suo committente) con la regola dei beni significativi mentre l'impresa edile fattura al Cliente finale tutto il lavoro (serramenti compresi) con l'IVA al 10%. Quindi anche in questo caso il serramentista fattura all'impresa edile con la regola dei beni significativi.

12. E' obbligatorio evidenziare in fattura – eventualmente come nota a calce – l'incidenza della manodopera sul totale della fornitura?

NO, il Decreto Legge 13 Maggio 2011 n°110 ha eliminato questo obbligo a partire dal 14 Maggio 2011.

13. Viene operata dalle banche e dalle Poste italiane una ritenuta sui bonifici effettuati da coloro che intendono beneficiare delle detrazioni del 65%-50% (ex 55%)?

SI', per i bonifici effettuati dal 6 luglio 2011 le banche e le Poste Italiane operano una ritenuta del 4% sui bonifici effettuati da coloro che intendono accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%), e anche del 50%-40% (ex36%).

14. I contribuenti con un'età superiore a 75-80 anni possono detrarre in un numero inferiore di anni?

NO, è per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro età anagrafica, di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali.

15. Si può detrarre la spesa sostenuta per la sostituzione di una sola finestra di un immobile?

SI', non è necessario sostituire tutte i serramenti di un immobile per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%).

16. Si perdono le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) nel caso di vendita dell'immobile durante il periodo di godimento dell'immobile?

Per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell'immobile o di un diritto reale sullo stesso
le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento.

17. Si perdono le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato d'uso durante il periodo di godimento dell'immobile?

Nel caso invece di cessazione del contratto di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario.

18. Cosa succede nel caso di decesso dell'avente diritto alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%)?

La fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'edificio/unità immobiliare.

19. Come si devono comportare due coniugi comproprietari intendano beneficiare entrambi delle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%)?

L'Allegato F oppure gli ALLEGATO E ed A sul portale informatico di ENEA devono essere intestati ad uno solo dei due coniugi purché alla voce "**Richiesta anche per conto di altri**", si indichi "**SI'**" (in questo modo si segnala che la pratica è intestata a due persone).

Le fatture - se uniche - devono essere intestate ad entrambi e pertanto in esse devono comparire entrambi i codici fiscali. Se non si specifica nulla si dà per scontato che le spese vengano detratte al 50%. Se invece le spese vengono sostenute dai coniugi in percentuale diversa dal 50% in fattura deve essere specificato l'importo di competenza di ciascuno (anche come nota a calce in fattura).
Si raccomanda inoltre di verificare da che conto corrente effettuano i bonifici perché anche nei bonifici devono comparire i nomi di chi detrare. Per cui non può pagare tutto il marito se non ha il conto cointestato con la moglie perché vige la regola **"chi paga detrae".** In altri termini: **non si possono regalare le detrazioni".**

20. Nel caso di incompletezza dei dati sul bonifico si perdono le detrazioni fiscali?

NO, in linea generale bisogna tenere in considerazione che le detrazioni non si perdono ma in caso di errori eventualmente possono essere decurtate in proporzione al livello di gravità discrezionalmente attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico la **Risoluzione n°300/E del 15/07/2008 dell'Agenzia delle Entrate** specifica che l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso. Ciò significa che all'atto pratico quello che conta è che ci sia garanzia dell'avvenuto pagamento e che ci sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto beneficiario.

In sintesi, in tutti i casi di controllo delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, è importante poter dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l'emissione della fattura e l'esecuzione dei lavori.

A tale scopo può essere utile una dichiarazione del beneficiario del bonifico in cui attesta di aver percepito tale importo in relazione alla specifica fattura emessa.

novità

21. Nel caso di errori nella Scheda Informativa trasmessa all'ENEA (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E) si perdono le detrazioni fiscali?

NO ed è possibile rettificare, anche dopo il termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della Scheda Informativa (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E a seconda dell'intervento di riqualificazione energetica eseguito).

Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.

In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

novità

22. E' necessario rettificare la Scheda Informativa dell'Intervento trasmessa all'ENEA (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E) nel caso in cui sia stata intestata ad un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico oppure della fattura?

NO, non è necessario rettificare la Scheda Informativa dell'intervento nel caso in cui sia stata intestata a nominativo diverso da quello che risulta, dalle fatture o dai bonifici, aver sostenuto le spese. E' sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

novità

23. E' necessario rettificare la Scheda Informativa dell'Intervento trasmessa all'ENEA (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E) nel caso non è stato segnalato che intendono detrarre più persone?

NO, non è necessario rettificare la Scheda Informativa dell'intervento nel caso in cui sia stato indicato alla specifica voce che più persone intendono detrarre le spese. E' sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

novità

24. Come devono essere gestiti eventuali sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'invio all'ENEA della Scheda Informativa dell'Intervento (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E)?

In caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'invio della scheda informativa, il contribuente ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati ricevuti.

novità

25. Nel caso di lavori a cavallo tra più anni d'imposta, se si omesso di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli importi sostenuti negli anni precedenti a quello di fine lavori si perdono le detrazioni fiscali?

NO, la **Risoluzione n°21/E del 23/04/2010 dell'Agenzia delle Entrate** specifica il Contribuente che ha omesso di fare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate non perderà le detrazioni ma sarà eventualmente passibile della sanzione (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 18 Dicembre 1997 (e succ. mod.).
Si consiglia di rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza per il territorio in cui si vive chiedendo eventuali modalità per sanare l'inadempienza. Trattasi di una possibilità remota e a totale discrezione dell'Agenzia delle Entrate.

novità

26. In relazione ad interventi terminati nel 2013, si perdono le detrazioni fiscali in caso di mancata trasmissione on-line al portale informatico di ENEA i documenti preposti (ALLEGATO F, ALLEGATI A/E)?

NO, ai sensi della **FAQ 70 di ENEA** che richiama - L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 "semplificazioni in materia tributaria", non viene perso il diritto alla detrazione purchè il Contribuente:
a) provveda alla trasmissione on-line all'ENEA entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si sono conclusi i lavori.
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, D. Lgs. n. 471 del 18 Dicembre 1997 (e succ. mod.) secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Si consiglia di rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza per il territorio in cui si vive chiedendo la modalità prevista per il versamento della sanzione.

27. E' possibile recuperare rate di detrazione fiscale non indicate nella dichiarazione dei redditi?

SI', E' possibile presentare apposita istanza di rimborso di rate non detratte a norma dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 e come consentito dalla Circolare n. 95 del 12/05/2000. Tale istanza deve:

- essere presentata, in carta libera, all'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate in relazione al domicilio fiscale del Contribuente;
- esporre chiaramente tutti i motivi alla base della richiesta;
- essere corredata dalla documentazione eventualmente disponibile.

28. Cosa si intende per impianto termico?

Ai sensi della FAQ 37 dell'ENEA può essere considerato impianto termico un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.

novità

29. L'intervento di trasformazione di un balcone in veranda è detraibile al 65%-50%(ex55%)?

Le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) sono più **difficilmente applicabili** rispetto a quelle del 50%-40% (ex36%) in quanto:

- **non si può applicare il comma 345** della Legge Finanziaria 2007 (*interventi di riqualificazione dell'involucro edilizio in cui rientrano serramenti, pareti, coperture, solai*) dal momento che trattasi di **costruzione ex novo** di una veranda e le detrazioni fiscali del 65%-50%(ex 55%) sono concesse solo in luogo di sostituzione o miglioramento di componenti dell'involucro edilizio preesistenti a chiusura di ambienti riscaldati. E' invece detraibile l'intervento di sostituzione di una veranda esistente se essa delimita un ambiente riscaldato.

- il **comma 344 della Legge Finanziaria 2007 potrebbe essere applicato** ma solo con verifica delle seguenti condizioni che necessitano delle analisi preliminari da parte di un tecnico e un confronto con l'Ufficio Tecnico del Comune se l'intervento di realizzazione della veranda:

  a) **fa conseguire all'unità immobiliare una riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale entro determinati limiti di legge** che sono comunque severi (difficilmente si rientra in quei limiti con la sola costruzione di una veranda, spesso non si rientra neanche a fronte di consistenti interventi di riqualificazione energetica);

  b) **non è essere considerato dal Comune un ampliamento**. Come detto precedentemente le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) non sono previste per la nuova costruzione e gli ampliamenti sono assimilati alle nuove costruzioni.

  Entrambi le condizioni a) e b) devono essere soddisfatte. Se anche l'intervento di realizzazione della veranda permettesse di conseguire la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale stabilita dalla legge ma il Comune considerasse tale intervento un ampliamento non sarebbe possibile accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% poiché:

  - le detrazioni fiscali del 65%-50% non competono agli ampliamenti ma solo alle parti esistenti.
  - il comma 344 comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all'intera unità immobiliare (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata). Sul punto si è pronunciata anche **ENEA** nella **FAQ 68**.

da sapere

Alcune Regioni e Comuni ritengono che il volume di verande e serre bioclimatiche, considerato il contributo apportato al risparmio energetico dell'edificio, possa non essere computato ai fini del volume edificabile.

Per esempio la Legge della Regione Lombardia 39/ 2004 all'art.4 comma 4 prevede che:

> **4.** Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare o la funzione di spazio intermedio.

4 DETRAZIONI FISCALI DEL 50%-40% (ex 36%) PER INTERVENTI EDILI IN EDILIZIA RESIDENZIALE

L'agevolazione per gli interventi edili su edilizia residenziale consiste in una **detrazione dall'imposta lorda sui redditi,** che può essere fatta valere solo sull'IRPEF (persone fisiche) in misura pari:

- **al 36% delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di spesa di 48.000 Euro (detrazione massima ammissibile: 17.280,00 Euro);**
- **al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 per un ammontare massimo di spesa di 96.000 Euro (detrazione massima ammissibile: 48.000,00 Euro);**
- **al 40% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per un ammontare massimo di spesa di 96.000 Euro (detrazione massima ammissibile: 38.400 Euro);**
- **al 36% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 per un ammontare massimo di spesa di 48.000 Euro (detrazione massima ammissibile: 17.280,00 Euro).**

nel caso di mera prosecuzione dei lavori su più periodi il limite di spesa massimo detraibile è al netto delle spese già sostenute sui periodi precedenti

Per esempio, se alla data del 30 giugno 2013, sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d'imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione al 50%.

caso specifico

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di un'attività commerciale, dell'arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

La detrazione dall'imposta lorda può essere ripartita **in dieci quote annuali di pari importo** ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'intervento edile, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente.

le detrazioni fiscali del 50%-ex36% spettano alle persone fisiche

proprietarie o nude proprietarie;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatarie o comodatarie;
socie di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
soggetti indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali

possono fruire dell'agevolazione anche

i familiari convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostengano le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
[Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado].

da sapere

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile, se esegue gli interventi a proprio carico e se è stato registrato il compromesso.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

per poter accedere alle detrazioni fiscali del 50%-ex36% gli immobili oggetto di intervento devono essere

esistenti.
[*attesta l'esistenza dell'edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta*.]

rientrano tra gli interventi edilizi ammessi alle detrazioni fiscali del 50%-ex36% quelli di

manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici);
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia.

e anche quelli relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quelli finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico e quelli tesi al conseguimento di risparmio energetico e quelli

necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;

e quelli

per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
finalizzati alla cablatura degli edifici;
finalizzati all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

non possono accedere alle detrazioni fiscali del 50% gli interventi di nuova costruzione (o assimilabili) come per esempio gli ampliamenti, anche quelli previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa.

casi specifici

nel caso di *ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione* si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente.
in caso di *ristrutturazione senza demolizione* dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

> **Gli interventi di manutenzione ordinaria sono detraibili al 50% solo se eseguiti sulle parti comuni degli edifici (per esempio il vano scala condominiale)**
> **Gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico e all'isolamento acustico non sono soggetti a condizioni tecniche (per esempio limiti di trasmittanza da rispettare da parte degli elementi tecnici oggetto di intervento).**

Si raccomanda di verificare presso il Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento se necessario avviare una procedura amministrativa comunale (es. Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera, Denuncia di Inizio Attività, ecc.) al fine di ottenere un titolo abilitativo all'intervento edilizio previsto.

4.1 Detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) e sostituzione di serramenti esistenti

Le spese sostenute per la **sostituzione di serramenti** si possono detrarre fiscalmente al 50% - **senza rispettare alcun limite prestazionale** a differenza di quanto previsto per le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) - se la sostituzione dei serramenti:

- **si configura o rientra in uno degli interventi edilizi ammessi**
  manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia
  - **non sono detraibili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle singole unità immobiliari;**
    gli interventi di manutenzione ordinaria sono detraibili se eseguiti sulle parti comuni degli edifici (es. vano scala condominiale);
    spetta ai singoli Comuni stabilire se l'intervento di sostituzione dei serramenti rientra nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria.

oppure

- **[ambito termica] fa conseguire risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente;**

oppure

- **[ambito acustico] ha lo scopo di contenere gli effetti dell'inquinamento acustico;**

oppure

- **[ambito sicurezza] è finalizzata a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.**

da sapere

[ambito termica]
nuovi serramenti, anche non particolarmente performanti dal punto di vista dell'isolamento termico offerto, generalmente soddisfano sempre la condizione richiesta (far conseguire risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente).

[ambito acustica]
È da verificare la condizione richiesta (far conseguire risparmio acustico rispetto alla situazione preesistente).

[ambito sicurezza]
rientrano, per esempio, in questo ambito di interventi detraibili al 50% la sostituzione dei serramenti e delle chiusure oscuranti esistenti con nuovi di tipo rinforzato o blindato (resistenti alle effrazioni e/o ai proiettili) o rinforzati (es. tapparelle metalliche con bloccaggi); la sostituzione delle vetrazioni nei serramenti esistenti con nuovi vetri antisfondamento, l'apposizione di grate sui serramenti o loro sostituzione; l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l'apposizione di saracinesche. [ulteriori interventi che rientrano in questo ambito esulando dalla serramentistica sono contenuti nella Guida dell'Agenzia delle Entrate "*Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali*"]

“ Gli interventi di manutenzione ordinaria sono detraibili al 50% solo se eseguiti sulle parti comuni degli edifici (per esempio il vano scala condominiale)

Gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico e all’isolamento acustico non sono soggetti a precise condizioni tecniche (per esempio non sussistono precisi limiti di trasmittanza o di potere fonoisolante da rispettare da parte degli elementi tecnici oggetto di intervento). “

4.1.1 Detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) e sostituzione di serramenti esistenti – aspetti fiscali

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) è necessario che le **persone fisiche (IRPEF)** effettuino i pagamenti a mezzo di bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

- **la causale del versamento;**
- **il codice fiscale del beneficiario della detrazione;**
- **il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico.**
- **Il riferimento alla legge**

aspetto fiscale

La maggior parte degli Istituti bancari ha moduli preposti a tale scopo. E’ pertanto strettamente consigliato **rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica)** e non procedere in forma autonoma.

Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale:

Intervento di sostituzione di finestre esistenti in unità immobiliare in … via … [rif. L.449/97 e succ. mod.] - rif. Fattura n° … del … emessa da … (P.IVA …)

4.1.2 Detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) e sostituzione di serramenti esistenti – Aspetti procedurali e i documenti necessari

La sostituzione di serramenti può rientrare nelle detrazioni fiscali del 50%(*fino al 30 giugno 2013 - ex36% dal 1 luglio 2013 salvo modifiche*) senza rispetto di limiti di trasmittanza ai sensi di legge se:

- **trattasi di intervento di manutenzione straordinaria (per le singole unità immobiliari), di ristrutturazione** oppure di **restauro e risanamento conservativo; per le parti comuni l'intervento può essere anche di manutenzione ordinaria.**

oppure

- **l'intervento può conseguire risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente indipendentemente dal fatto che si configuri in manutenzione ordinaria/straordinaria e indipendentemente dalla prestazione termica dei serramenti** (rif. punto I., pag. 8, della Guida dell'Agenzia delle Entrate "*Ristrutturazioni Edilizie – Le Agevolazioni Fiscali*" - ed. Ottobre 2013). Trattasi di una situazione di solito verificata con nuovi serramenti anche non particolarmente performanti.

oppure

- **l'intervento è finalizzato a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (rientrano in questa opzione i serramenti e le chiusure oscuranti "blindati", cioè resistenti alle effrazioni e/o ai proiettili) indipendentemente dal fatto che si configuri in manutenzione ordinaria/straordinaria** (rif. punto H., pag. 8, della Guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni Edilizie – Le Agevolazioni Fiscali" - ed. Ottobre 2013).

In tutti i casi è necessario verificare con il Comune in che tipo di intervento edilizio viene fatta rientrare la sostituzione dei serramenti e se è necessario ottenere un titolo abilitativo all'intervento. In caso affermativo è necessario conoscere che tipo di procedura amministrativa comunale da avviare (es. Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera, CIAL, oppure Dichiarazione di Inizio Attività, DIA, ecc.).

Nel caso in cui il Comune non preveda nessun titolo abilitativo è possibile per i Contribuenti redigere e conservare un'**autodichiarazione** in cui attestano:

- **la data di inizio dei lavori (intervento di sostituzione dei serramenti);**
- **che per l'esecuzione dell'intervento il Comune non ha previsto l'acquisizione di alcun titolo abilitativo.**

Nel caso in cui si faccia configurare l'intervento di sostituzione di serramenti in quelli finalizzati al **risparmio energetico** la medesima autodichiarazione deve essere poi completata dall'affermazione che:

l'intervento dà diritto all'accesso alle detrazioni del 50%-40% (ex36%) in quanto rientrante negli interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico.

Rafforza l'autodichiarazione in merito al risparmio energetico allegare alla succitata autodichiarazione una **relazione di un tecnico** che assevera il risparmio energetico conseguito a seguito dell'intervento realizzato oppure la **certificazione del Costruttore dei serramenti delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura e quelle esistenti** (come si fa per le detrazioni fiscali del 55%). Ad ulteriore cautela si può far protocollare tale dichiarazione e relativa dichiarazione in allegato in Comune.

Nel caso in cui si faccia invece configurare l'intervento di sostituzione di serramenti in quelli finalizzati **alla prevenzione delle effrazioni (ambito sicurezza)** la medesima autodichiarazione deve essere completata dall'affermazione che:

l'intervento dà diritto all'accesso alle detrazioni del 50%-ex36% in quanto rientrante negli interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Rafforza l'autodichiarazione in merito alla sicurezza allegare **schede tecniche** oppure **dichiarazioni del Costruttore di serramenti attestanti che i manufatti hanno caratteristiche di resistenza alle effrazioni**. Ad ulteriore cautela si può far protocollare tale dichiarazione e relativa dichiarazione in allegato in Comune.

anche le spese sostenute per le chiusure oscuranti possono essere portate in detrazione al 50%-ex36% se:

- **trattasi di intervento di manutenzione straordinaria (per le singole unità immobiliari), di ristrutturazione** *oppure* **di restauro e risanamento conservativo; per le parti comuni l'intervento può essere anche di manutenzione ordinaria.**

oppure

- **si dimostra che trattasi di intervento finalizzato al conseguimento del risparmio energetico.**

oppure

- **si dimostra che trattasi di intervento finalizzato a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi**

da sapere

Spetta ai singoli comuni stabilire se l'intervento di sostituzione dei serramenti oppure delle persiane rientra nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria.
Solitamente i Comuni fanno rientrare nella manutenzione straordinaria la nuova installazione oppure la sostituzione di serramenti o persiane con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi.
Nella manutenzione ordinaria è invece prassi far rientrare la sostituzione con altri serramenti conservando le caratteristiche preesistenti

facsimile 1 – autodichiarazione – *da personalizzare* - per interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico in assenza di richiesta di titolo abilitativi da parte del Comune

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e succ. mod.)

Il sottoscritto **???** - *nato nel Comune di* **???** *(***???***) il* **???**, *c.f.* **???**, *residente nel Comune di* **???** *(***???***) in via* **???** - sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

1. di aver eseguito in singola unità abitativa di sua proprietà, ubicata nel Comune di **???** (**???**) in via **???**, in data **???** **intervento di sostituzione dei serramenti esistenti.**

2. che l'intervento di cui al punto 1. è finalizzato al risparmio energetico così come asseverato anche da Tecnico Abilitato (cfr. **Documento 1** allegato alla presente dichiarazione) / come certificato dal Costruttore ed Installatore dei serramenti di fornitura (cfr. **Documento 1** allegato alla presente dichiarazione);

3. che, per l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1., il Comune di **???** (**???**) non ha previsto l'acquisizione di alcun titolo abilitativo (***);

4. che – *conseguentemente al punto 2. di questa dichiarazione e ai sensi di quanto previsto a pag. 8 (punto I) e a pag. 29 della Guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni Edilizie – Le Agevolazioni Fiscali" (ed. Ottobre 2013)* – il sottoscritto ha diritto a detrarre fiscalmente al 50%-ex36% le spese che ha sostenuto per l'esecuzione dell'intervento succitato.

In fede,
il Dichiarante **???**

Luogo e data

Allegati alla dichiarazione:
- carta di identità del Dichiarante;
- *documento 1: asseverazione dell'intervento da parte di Tecnico Abilitato.*
  documento 1: certificazione da parte del Costruttore ed Installatore dei serramenti di fornitura

(***) Nel caso in cui il Comune richieda un titolo abilitativo allegarlo alla dichiarazione aggiornando il punto 3 del facsimile.

facsimile 2 – autodichiarazione – *da personalizzare* - per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi in assenza di richiesta di titolo abilitativi da parte del Comune.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e succ. mod.)

Il sottoscritto **???** - *nato nel Comune di* **???** *(***???***) il* **???**, *c.f.* **???**, *residente nel Comune di* **???** *(***???***) in via* **???** - sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

1. di aver eseguito in singola unità abitativa di sua proprietà, ubicata nel Comune di **???** (**???**) in via **???**, in data **???** **intervento di sostituzione dei serramenti esistenti.**

2. che l'intervento di cui al punto 1. è finalizzato a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi come certificato dal Costruttore ed Installatore dei serramenti di fornitura (cfr. Documento 1 allegato alla presente dichiarazione);

5. che, per l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1., il Comune di **???** (**???**) non ha previsto l'acquisizione di alcun titolo abilitativo (***);

3. che – *conseguentemente al punto 2. di questa dichiarazione e ai sensi di quanto previsto a pag. 8 (punto H) e a pag. 29 della Guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni Edilizie – Le Agevolazioni Fiscali" (ed. Ottobre 2013)* – il sottoscritto ha diritto a detrarre fiscalmente al 50%-ex36% le spese che ha sostenuto per l'esecuzione dell'intervento succitato.

In fede,
il Dichiarante **???**

Luogo e data

Allegati alla dichiarazione:
- carta di identità del Dichiarante;
- *documento 1: dichiarazione da parte del Costruttore ed Installatore dei serramenti di fornitura*
- *documento 1: scheda tecnica del serramenti installati*

(***) Nel caso in cui il Comune richieda un titolo abilitativo allegarlo alla dichiarazione aggiornando il punto 3 del facsimile.

4.2 Le domande frequenti (FAQ) sulle detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%) in relazione alla sostituzione dei serramenti

1. L'autodichiarazione per interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico oppure finalizzati alla prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi deve essere redatto dal Costruttore dei serramenti?

NO, l'autodichiarazione, di cui ai facsimili precedentemente riportati, deve essere redatta dal Contribuente che intende accedere alle detrazioni fiscali del 50%-40% (ex ex36%) e conservata dallo stesso. Il Contribuente la mostrerà al proprio commercialista (oppure al CAF) ai fini della dichiarazione dei redditi e, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate in caso di controllo formale della propria dichiarazione dei redditi.

2. La certificazione del Costruttore dei serramenti è obbligatoria per le detrazioni fiscali del 65%-50% (ex55%)? Come mai viene suggerito di consegnarla anche nel caso delle detrazioni fiscali del 50%-40% (ex36%)?

Ai fini delle detrazioni fiscali del 50%-40% (ex36%) l'intervento di sostituzione dei serramenti deve configurarsi in un intervento di manutenzione straordinaria per le singole unità immobiliari (l'intervento può essere di manutenzione ordinaria solo sulle parti comuni degli edifici). Se questo non è possibile perché per esempio il Comune considera l'intervento di sostituzione di manutenzione ordinaria l'alternativa è **dimostrare che trattasi di un intervento finalizzato al risparmio energetico** oppure **alla sicurezza**. Ai fini di questa dimostrazione si suggerisce di allegare documentazione sulla falsariga delle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%): *asseverazione dell'intervento da parte di Tecnico Abilitato* oppure *certificazione da parte del Serramentista.*

novità

3. L'intervento di trasformazione di un balcone in veranda è detraibile al 50%-40% (ex ex36%)?

L'intervento di trasformazione di un balcone in una veranda può essere soggetto alla detrazione fiscale del **50%-40% (ex ex36%)** se l'intervento di trasformazione del balcone in veranda:

1. si configura in un intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione. Solo per le parti comuni l'intervento può essere anche di manutenzione ordinaria.

oppure

2. fa conseguire all'unità immobiliare una riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell'unità immobiliare rispetto alla situazione preesistente indipendentemente come si configura l'intervento (manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria/ristrutturazione). Non sono previsti limiti da rispettare per quanto riguarda il risparmio energetico conseguito.

Sia nel caso 1 sia nel caso 2 è necessario verificare con il Comune se è necessario ottenere un titolo abilitativo all'intervento e, in caso affermativo, conoscere che tipo di procedura amministrativa comunale è necessario avviare (es. Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera, CIAL, oppure Dichiarazione di Inizio Attività, DIA, ecc.).

Nel caso in cui il Comune non preveda nessun titolo abilitativo è opportuno che i Contribuenti redigano **dichiarazione** in cui attestano:

- **la data di inizio dei lavori di trasformazione del balcone in veranda;**
- **che per l'esecuzione dell'intervento il Comune non ha previsto l'acquisizione di alcun titolo abilitativo.**

Nel caso in cui si faccia rientrare l'intervento di trasformazione del balcone in veranda in quelli finalizzati al risparmio energetico è opportuno integrare la succitata dichiarazione così come proposto nel **facsimile 1**, precedentemente riportato. Tale dichiarazione deve essere corredata dalla **relazione di un tecnico** che assevera la riduzione di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'unità immobiliare conseguita a seguito dell'intervento realizzato e, ad ulteriore cautela, si può far protocollare tale dichiarazione e relativa dichiarazione allegata in Comune.

5 Riferimenti legislativi detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%)

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), art. 1 commi 344, 345, 346 e 347
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 20 a 24 e 286
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico - del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008
- Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25)
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
- Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
- Disegno di Legge n°783-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
- Legge 3 agosto 2013, n. 90 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010

- **Circolari dell'Agenzia delle Entrate**: n. 36/E del 31 maggio 2007, n. 12/E del 19 febbraio 2008, n. 34/E del 4 aprile 2008, n. 21/E del 23 aprile 2010, n. 39/E del 1° luglio 2010.
- **Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate**: n. 152/E del 5 luglio 2007, n. 244/E del 11 settembre 2007, n. 365/E del 12 dicembre 2007, n. 283/E del 7 luglio 2008, n. 295/E del 11 luglio 2008, n. 299/E del 14 luglio 2008, n. 303/E del 15 luglio 2008, n. 335/E del 1° agosto 2008, n. 340/E del 1° agosto 2008, n. 458/E 1° del 27 maggio 2010, n. 475/E del 9 dicembre 2008, n.215/E del 12 Agosto 2009, n.3/E del 26 gennaio 2010, n.44/E del 27 maggio 2010, n. 12/E del 7 febbraio 2011.
- **Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi**

6 Riferimenti legislativi detrazioni fiscali del 50%-40% (ex 36%)

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488
- Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289
- Legge 1° agosto 2003, n. 200
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350
- Legge 27 febbraio 2004, n. 47
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248)
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
- Legge 14 settembre 2011, n. 148
- Regolamento 18 febbraio 1998, n. 41 (come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153 del Ministero dell'Economia e delle Finanze)
- Regolamento 30 luglio 1999, n. 311 del Ministero delle Finanze
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/03/2006) di approvazione del modello di comunicazione inizio lavori
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
- Circolari del Ministero delle Finanze: n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000
- Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

- Disegno di Legge n°783-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
- **Circolari dell'Agenzia delle Entrate**: n. 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 6 febbraio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 15/E del 1° febbraio 2002, n. 55/E del 20 giugno 2002, n. 15/E del 5 marzo 2003, n. 12/E del 1° aprile 2005, n. 17/E del 3 maggio 2005, n. 17/E del 18 maggio 2006, n. 28/E del 4 agosto 2006, n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 12/E del 19 febbraio 2008, n. 21/E del 23 aprile 2010, n. 40/E del 28 luglio 2010, n. 19/E del 1° giugno 2012, *n. 29/E del 18 settembre 2013*
- **Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate**: n. 136/E del 6 maggio 2002, n. 184/E del 12 giugno 2002, n. 350/E dell'11 novembre 2002, n. 118/E del 10 agosto 2004, n. 1/E del 9 gennaio 2007, n. 84/E del 7 maggio 2007, n. 38/E dell'8 febbraio 2008, n. 73/E del 3 marzo 2008, n. 181/E del 29 aprile 2008, n. 7/E del 12 febbraio 2010, n. 3/E del 4 gennaio 2011, n. 4/E del 4 gennaio 2011, n. 7/E del 13 gennaio 2011, n. 55/E del 7 giugno 2012
- **Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi**